



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

ORDINANZA COPIA N. 112 del 10-04-2024

OGGETTO: AREA PEDONALE BORGO VECCHIO - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA, IN DEROGA ALL' ART. 3 DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ANNO 2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 207 del 11/07/2013, al punto B) si è istituita l'Area Pedonale del Borgo vecchio per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 23/05/2016 si è inteso integrare l'Ordinanza n. 207/2013 definendo la disciplina della circolazione e della sosta nell'Area Pedonale del Borgo Vecchio conformandola a quella della prospiciente Area pedonale del Centro Urbano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/05/2016 si è approvato il Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzativi per il transito nelle costituite Aree pedonali del Centro Urbano e del Borgo Vecchio della Città di Termoli ad integrazione della disciplina della circolazione e della sosta in queste previste;
- l'art. 3 del vigente C.d.s. definisce testualmente l'Area pedonale "*zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati a velocipedi*";
- l'art. 7, c. 9 del D.lgs. n. 285/1992 attribuisce ai comuni, con deliberazione della giunta, la possibilità di adottare apposito provvedimento per la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato;
- l'art. 7 commi 10 e 11 del D.lgs. n. 285/1992 dispone la collocazione di appositi segnali per l'indicazione delle zone suddette, con facoltà di riservare spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24/05/2019 è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – "A1" e nell'area pedonale del Centro Urbano – "AP", che all'art. 3 prevede, istituita, la zona a traffico limitato – area pedonale, nel Borgo vecchio dal 15 giugno al 15 settembre.

PRESO ATTO della volontà della Civica Amministrazione, anche per la prossima stagione balneare, di sostenere l'economia locale mediante il buon funzionamento delle attività commerciali e cercare soluzioni in merito.

VISTO quanto già predisposto per le scorse stagioni balneari, anche mediante una specifica limitazione del traffico veicolare privato sia di attraversamento che di destinazione, nelle zone centrali.

RITENUTO favorire l'economia locale, soprattutto nel periodo estivo, limitando per l'anno in corso, l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – "A1" come da prospetto che segue:

- nelle giornate del 25/26/27 e 28 aprile 2024;
- nelle giornate del 4-5/11-12/18-19-25 e 26 maggio 2024;
- dal 01 giugno al 30 settembre 2024;

in deroga all'art. 3 del Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – "A1", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24/05/2019.

RITENUTO dover dare attuazione ai citati provvedimenti.

VISTA la necessità di salvaguardare la sicurezza dell'utenza debole.

VISTO l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee.

RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione dell'accesso e della circolazione veicolare nelle vie del Borgo Vecchio interessate adottando opportuni provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di tutelarne la sicurezza.

VISTI gli artt.5 - 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285.

VISTO il D.P.R 16.12.1992, n. 495.

VISTO l'art. 107, c. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL.

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

in deroga all'art. 3 del "Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – "A1", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24/05/2019, l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – "A1" saranno regolamentate conformemente a quelle dell'Area Pedonale nei periodi indicati come da prospetto che segue:

- nelle giornate del 25/26/27 e 28 aprile 2024;
- nelle giornate del 4-5/11-12/18-19-25 e 26 maggio 2024;
- dal 01 giugno al 30 settembre 2024;

Con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale.

DEMANDA

- al servizio manutenzione per l'apposizione della relativa segnaletica;
- agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992

l'attività di di vigilanza e controllo dell'osservanza della presente.

AVVERTE che:

- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dal Codice Penale;
- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il Responsabile del Procedimento è il Lgt. C.S. di Polizia Municipale M. G.;
- avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma terzo del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

DISPONE

- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento,
- è demandato ai funzionari, ufficiali e agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, far rispettare il presente provvedimento,
- di trasmettere la presente ordinanza:
 - agli uffici Patrimonio e Stampa del Comune di Termoli, alla A.T.M. azienda del trasporto locale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Termoli,
 - alle altre Forze di Polizia e ai Corpi addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
ING. GIANFRANCO BOVE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.